

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

Istituzione del corso di laurea
in scienze dell'educazione fisica e sportiva

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'anacronistica esistenza in Italia degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) sollecita a presentare, con la presente proposta di legge, un nuovo ordinamento degli istituti universitari di educazione fisica e sportiva.

E tra i primi motivi è l'approssimarsi dell'anno 1993, allorché i diplomati ISEF italiani si troveranno in una posizione di inferiorità e, quindi, impossibilitati a competere nel campo occupazionale con i colleghi laureati negli altri Paesi della Comunità.

Tale iniziativa, oltretutto, inserendo l'istituzione del corso di laurea in scienze dell'educazione fisica e sportiva, ovverebbe ad argomentazioni minimaliste, che intendevano promuovere la riforma degli ISEF, integrando la legge 7 febbraio

1958, n. 88, con l'affermazione che il corso di studi fosse elevato da tre a quattro anni, facendo conseguire la laurea e non il diploma. Una tale impostazione, apparentemente risolutiva di un annoso problema, non avrebbe fatto altro che emarginare gli studi ISEF dagli altri studi universitari, relegandoli in una specie di sottocultura anomala.

L'istituto universitario di scienze dell'educazione fisica e sportiva dovrebbe avere lo scopo di promuovere gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e sportiva e di formare la cultura scientifica e tecnica necessarie alla preparazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica e all'esercizio degli uffici e della preparazione che richiedono una formazione nell'ambito dell'istruzione universitaria.

Importante è il percorso formativo e il raccordo con altre facoltà universitarie, necessario al tipo di profilo professionale che si verrebbe a conseguire alla fine del corso universitario.

Si determinerebbero figure professionali non più configurantesi in una specie di complementarietà, ma operatori della moderna società con una preparazione universitaria, indispensabile per porsi alla pari con gli altri, specialmente nel settore scolastico, dove l'educazione fisica non dovrebbe costituire un intrattenimento dei ragazzi, bensì una disciplina facente parte integrante del percorso formativo ed educativo del discente.

Oltre ai corsi di laurea più volte citati, è prevista anche l'istituzione di scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le relative disposizioni dell'ordinamento universitario.

Oltretutto oggi nelle scuole italiane, in attesa di un ordinamento omogeneo di tali studi, si è venuta a determinare una incresciosa situazione di disparità tra il corpo docente, fornito di laurea nella quasi totalità, e i diplomati per l'insegnamento dell'educazione fisica.

Nell'attuale società, inoltre, l'attività sportiva ha assunto un ruolo di notevole rilievo non solo nei processi formativi, ma anche come elemento indispensabile della vita sociale.

Ed è in questo quadro che va essenzialmente posta la problematica della riforma degli ISEF. È necessario dare una sempre maggiore qualificazione sia scientifica che culturale agli operatori del settore.

Non trascurabile è l'eterogeneità di preparazione e formazione che si determina attualmente: infatti l'unico ISEF statale è quello di Roma, sorto dopo la cessazione dell'Accademia di educazione fisica di Roma ed Orvieto.

Accanto a questo sono sorte altre sedi in Italia, aventi il riconoscimento di istituti pareggiati.

Tali inconvenienti verrebbero eliminati con la trasformazione dell'ISEF di Roma in istituto universitario statale di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

In prima applicazione l'università che intende attivare le facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva può stipulare una convenzione con l'ISEF pareggiato che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede universitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE FISICA
E SPORTIVA

ART. 1.

(Finalità).

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

2. Nell'elenco delle facoltà di cui alla tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

3. Le facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva rilasciano la laurea in scienze dell'educazione fisica e sportiva.

4. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in scienze dell'educazione fisica e sportiva.

ART. 2.

(Ordinamento didattico).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico della facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Consiglio universitario nazionale e tenuto conto dello statuto dell'ISEF statale di Roma,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea comunque non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi;

c) la programmazione degli accessi e l'ammissione, previo concorso per titoli ed esami, preceduta da una visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento delle attività di educazione fisica e sportiva, per un numero di posti determinato annualmente, su proposta delle facoltà, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle strutture disponibili ed ai prevedibili sbocchi occupazionali;

d) le aree disciplinari da includere nei *curricula* didattici;

e) la possibilità di istituire, nell'ambito della facoltà, corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme in vigore sull'ordinamento universitario.

ART. 3.

(Istituzione delle facoltà).

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva avviene sulla base delle espresse indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 4.

(Corsi di studio).

1. Ai fini della presente legge, oltre ai corsi di laurea e di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni in vigore sull'ordinamento universitario.

ART. 5.

(Docenti).

1. Gli insegnamenti ufficiali della facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva sono affidati a professori ordinari, straordinari o associati, secondo le disposizioni in vigore sull'ordinamento universitario.

2. La facoltà può avvalersi di professori assunti a contratto per la durata di cinque anni, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dalle altre norme vigenti in materia.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica tecnologica, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2 sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti concorsuali.

CAPO II.

ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA
E SPORTIVA

ART. 6.

(Istituzione).

1. L'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma assume la denominazione di Istituto universitario statale di scienze dell'educazione fisica e sportiva (IUSEFS).

2. A decorrere dall'anno accademico 1992-93 nell'Istituto di cui al comma 1 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

3. Nella facoltà di cui al comma 2 è istituito il corso di laurea in scienze dell'educazione fisica e sportiva.

ART. 7.

(Competenze e personalità giuridica).

1. L'IUSEFS ha lo scopo di promuovere gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e sportiva e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che intendano dedicarsi alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono una formazione nell'ambito dell'istruzione universitaria.

2. L'IUSEFS è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.

ART. 8.

(Norme applicabili).

1. All'IUSEFS si applicano, per quanto riguarda l'attività di ricerca scientifica, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dalle altre norme vigenti in materia.

ART. 9.

(Organi dell'IUSEFS).

1. Gli organi accademici dell'IUSEFS sono il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio direttivo ed il consiglio di facoltà. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed alle altre norme vigenti in materia.

ART. 10.

(Statuto e regolamento).

1. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 ed a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono emanati lo statuto ed il regolamento dell'IUSEFS.

ART. 11.

(ISEF pareggiati).

1. Nella prima applicazione della presente legge, in deroga e quanto disposto dall'articolo 3, l'università che intenda attivare la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva stipula una convenzione con l'ISEF pareggiato che abbia una sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università. Qualora la sede principale, o distaccata, dell'ISEF pareggiato non sia anche sede di università, la relativa convenzione è stipulata tra università e ISEF pareggiato della stessa regione, secondo un criterio di contiguità territoriale.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina anche i connessi rapporti per l'utilizzazione da parte delle università delle strutture, proprie o in uso, degli ISEF pareggiati.

3. Il personale docente in servizio presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda, mantiene per un quinquennio le funzioni espletate.

4. Nel caso in cui gli ISEF pareggiati non stipulino la convenzione di cui al comma 1 con l'università nell'arco temporale coperto dai primi due piani di sviluppo successivi all'entrata in vigore della presente legge, i medesimi istituti possono attivare le procedure previste per il riconoscimento equiparato alle libere università.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono dettate le norme per discipli-

nare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, ivi compresa l'attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4, nonché i trasferimenti, anche in soprannumero, degli studenti iscritti ai corsi degli ISEF pareggiati e le modalità per il conseguimento della laurea prevista dalla presente legge da parte degli studenti iscritti o diplomati. Sono in ogni caso garantiti la prosecuzione degli studi ed il conseguimento dei titoli di studio previsti dal nuovo ordinamento agli studenti che risultino iscritti agli ISEF pareggiati alla scadenza del secondo piano di sviluppo.

ART. 12.

(Compatibilità).

1. Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un quinquennio la contemporanea appartenenza ad un dipartimento, ad una facoltà o ad un istituto è compatibile con l'appartenenza alla facoltà ed al corso di laurea di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

ART. 13.

(Inquadramenti).

1. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente dell'IUSEFS e delle università che attiveranno la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva, nella prima applicazione della presente legge, ai docenti dell'ISEF di Roma ed ai docenti degli ISEF pareggiati si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le altre norme vigenti in materia.

2. I docenti di cui al comma 1 sono ammessi al giudizio di idoneità a professore associato a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ovvero, previa domanda, possono essere inquadrati, previo giudizio di idoneità, in un ruolo apposito ad esaurimento al quale si applicano le stesse norme sullo stato giuridico e sul trattamento eco-

nomico previste per i ricercatori universitari.

3. Le relative dotazioni organiche sono aumentate di un numero di unità corrispondente a quello degli idonei che acquisiscano titolo all'inquadramento in ruolo.

ART. 14.

(Cambiamento di corsi di studio).

1. Gli studenti iscritti ai corsi dell'ISEF statale di Roma ed ai corsi degli ISEF pareggiati ed i diplomati in educazione fisica sono ammessi, previa domanda, a proseguire gli studi per il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione fisica e sportiva. A tal fine sono previste abbreviazioni di corso da parte delle singole facoltà, sentito il Consiglio universitario nazionale.

ART. 15.

(Assegnazione di personale).

1. Il personale non docente dell'ISEF statale di Roma resta assegnato all'IUSEFS e, ai fini giuridici ed economici, mantiene il grado, la qualifica e l'anzianità di servizio maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale non docente in servizio presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di legge in vigore per il personale di pari grado e qualifica delle istituzioni universitarie statali in materia di stato giuridico, trattamento economico, trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza.

4. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed alle altre norme vigenti

in materia sono aumentate di un numero di unità pari a quello del personale predetto.

ART. 16.

(Diplomi di educazione fisica).

1. I diplomi di educazione fisica conseguiti in conformità al precedente ordinamento conservano il valore loro attribuito.

ART. 17.

(Istituzione di nuove facoltà).

1. L'istituzione di ulteriori facoltà e l'attivazione dei relativi corsi di studio è attuata in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo delle università e i relativi oneri gravano sugli stanziamenti di parte corrente previsti a tal fine.